

Appunti di storia Mesolcinese : l'Architetto Antonio Riva e la Missione cappuccina in Roveredo di Mesolcina

Autor(en): **Zendralli, A.M.**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Quaderni grigionitaliani**

Band (Jahr): **1 (1931-1932)**

Heft 2

PDF erstellt am: **17.07.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-1335>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

APPUNTI DI STORIA MESOLCINESE

di A. M. ZENDRALLI

L'Architetto Antonio Riva e la Missione cappuccina in Roveredo di Mesolcina

(Continuazione vedi N.º 1)

“Patti e condizioni,, tra i P. P. Cappuccini e la Comunità di Roveredo.

Anno 1704, li 22 Aprile in Roveredo.

Ogni volta sia in piacere dei... Sig. della Mag.ca Com.tà di Roveredo Il M.to Rendo Padre Deputato dal M.to Rendo Padre Prouintiale, e Prefetto delle Missioni, sie eletto per Chiesa, ove i P.P. Missionari possano fare le loro funzioni Eccl. la Chiesa di S. Fedele, la quale pretendano, che sij loro data con pieno jus in modo tale, ch'alcun altro in qualsivoglia modo non possi pretendere di farvi alcune funzioni Eccl. senz'il loro consenso, riservandosi solamente di poter uenire à cantar la Messa il giorno di S. Luzio, et della consecrazione della Chiesa, ma il d.to Padre pretende una totale esentione *scrita*, subire niuna obligatione.

2º Resta accord.to ch'ogni qualvolta uogliamo, che si predichi, e ne sarà fatto loro l'istanza, che i P.P. Missionari nell'Advento uadino tutte le Domeniche à Predicare nella Parochiale come anco tutte le Domeniche di Quaresima, et il giorno del Venerdì S.to si compiacevano i Padri Missionari d'andar a fare un sermone alla mattina nel tempo, che si canta la Messa alla Chiesa della B. V. del Ponte Chiuso nella Quaresima, et predicare assieme nella festa dell'Annunciata, ogni qual uolta uengha in quaresima. Circha le altre feste ogni uolta siano pregati procureranno di non mostrarsi difficili ed accontentarsi di predicare purchè ciò sia con moderatione, la qual istanza deuerà esser fatta dal signor Curato.

3º Rest'accord.to ch'in'ordine alli offitij de Morti di P.P. Missionari nella lor Chiesa non canteranno alcun offitio ne messa da Morto per qualsivoglia che sia della Mag.ca Com.tà di Roveredo, ancor che fusse ciò spontaneamente fatto, assolutamente rimanderanno chiunque della Mag.ca Com.tà facesse tal istanza.

4º Circh'il cantar la Messa in d.ta Chiesa, che sarà assignata a' P.P. Missionari ill Padre assistente prometterà, che farà diti P.P. Missionari non cantino Messa ne la p.a, ne la terza, ne la quarta D.ca di qualsivoglia mese, ne nella solennità del Nattale, del p.o giorno dell'anno, nell'Epifania, di Pascha di Resurrectione, della Pentecoste, nell'Ascensione, ne nelli giorni delle consecrationsi di S. Giulio, et altre Chiese, e nei Tittulari delle altre Chiese, ne S. Gio. Batt.a, ma nelli altri giorni ha libero à P.P. Missionari ill cantar, o non cantar la Messa quando loro parerà.

5^o Circha all'esperone il Venete, che nei tempi, e giorni, che e stato sin hora di consuetudine di esporlo nella Parochiale nei med.mi giorni non possa esporsi da P.P. Missionari.

Quanto alli punti per il mantenimento de R.R. P.P. Capuccini et del Hospitio con utensilij, s'accontentano d.ti Redi P.P. d'intendersi col sg. Ant.o Riva e non mai cercar ne molestar la Mag.ca Com.tà, promettendo non hauer niuna pretesa.

Nottà di quanto s'accontentano di fare li Redi Padri Capuccini.

1^o Di non mai pretendere cosa veruna dalla Mag.ca Comunità, ne per il mantenimento ne per l'Hospitio, et utensilij, anzi s'accontentano d'intendersi col signor Ant.o Riva.

2^o S'obligano di far la scola alli figlioli maschi gratis senza pretendere cosa veruna dalla Com.tà, ne da Particulari.

3^o S'obligano di far la dott.a Xtiana a chiunque.

4^o S'obligano di predicare secondo si è spiegato.

5^o Si esibiscono uenendo chiamati ad assistere à moribondi, et infermi, di andarui.

6^o S'accontentano non solo di non far le funzioni parochiali, ma anche d'osservare il concord.to con li sig.i Redi Curati.

7^o In ordine à quanto desidera anche Monsig. Vescovo di non riceuere niun Beneficio in d.ta Com.tà, ciouè la Cura, et altri Beneficij ancorche di spontanea volontà li fussero esibiti, ancorche la Mag.ca Com.tà s'ostinasse di non elegger curato, e di lasciar vacante la cura.

8^o S'accontentano d.ti Redi P.P. ch'il gouerno de beni della Chiesa siano li Aduog.dri di d.ta Com.tà, similam.te il Monacho sia sempre com'il solito dritto della Com.tà.

Li Redi Padri desideranno dalla Mag.ca Com.tà che se gli assegni una Chiesa con li suoi supeleteli da potersi decentem.te celebrar messa, anzi si son diciarati la Chiesa di Santo Fidele, secondo il concord.to, nel modo d'offitiare.

2^o Ch'introdotti, che siano non si possino rimanere senz'ordine della sacra congregazione.

3^o Ch'il muttar, e cambiar de Padri sia il gouerno ad Prouinciale.

4^o Che senza, che Padri ad intrigare, che si procuri il Placet, et ordini necessarij della sacra Congreg.ha, et da Monsig. Vescovo, et altri, che ui potessero hauer jus.

5^o Che tralasciando qualche notte per qualche bisogno, o di far la dott.na (?), o di celebrar la S. Messa nella Chiesa assignata niuno di ciò se ne possa dolere.

Desideriamo dalli Redi P. P. che tutto ciò sarà accord.to tra la Mag.ca Comunità ed essi Redi P.P. che li Redi P. P. promettano in nome del Padre Prouintiale, et della Procura per la conservatione, et osseruazione dei capitoli sud.ti.

Anno 1704 li 21 Aprile et letta auanti la Mag.ca Com.tà di Roueredo illegitim.te congregata in fondo la piazza di S. Sebastiano, et fù al più de voti confirmata e S. Lutio sie ordinato che il sgr. Curato ui possi cantar la Messa.

Io fra Pietro Franco da Milano affermo quanto di sopra, ed questo però che di atto ciò se ne habbia fare publica, et autentica scrittura.

Galeazzo Bonalino come Deputato

Gio. Dom.co Tino, Deputato

Io Franc.co Barberi, Console deputato

Antonio Simonetti, Console et Deputato.

“ Patti e condizioni „
tra i P. P. Cappuccini e Antonio Riva.

1704 adi 13 del mese di Mag.o in Rouoredo.

Questi sono li patti, et conditioni stabelite tra il Reudmo Pad.e Pietro Franco da Milano ex Provintiale deputato sopra l'introd.me de Padri Missionarij nella Mag.ca Com.tà di Rouoredo dal Reudmo Pad.e Ant.o da Galarate Prouin.le de Cappuccini nella Prouincia di Milano, e Prefetto delle Missioni nella Valle Misolecina, con tutte le facultà necessarie p. una parte, ed il sig.r Ant.o Riva figlio qm. altro Ant.o di Rouoredo sud.to p. l'altra parte, quali doueranno esser inuiolabilem.te obseruati, cioè come segue:

P.o il d.to sig. Ant.o Riva sia obligato, come si obliga la sua persona, et tutti li suoi beni inpegno presenti et futturi à impiegare tanto delli suoi denari, o de stabeli capitali et altri effetti suoi proprij, che hauerà, et ha in q.sta Com.tà di Rouodo, o altrove (introducendosi, et introdotta, che sarà la Miss.ne de d.ti Reud. P.P. Capucc. della Prouincia di Milano in d.ta Com.tà di Rouodo al n° de due Missionarij :) quanto si possi di netto ricauare da sud.ti effetti in ciascun anno, liberi da ogni spesa, cento, e cinqu.ta scudi di q.a mon.a di Rouoredo, con q.sto però, che sin à tanto, che non sarà fatto il sud.to impiego per il med.o sig. Ant.o tenuto, ed obligato, come pure in uirtù della pre.e scritta obliga la sua persona, e tutti li suoi beni come sopra à dare alli d.ti due P.P. Missionarij introd.ti che staranno in Rouodo come sopra p. il loro mantenim.to in ciascun' anno cento, e trenta cinque scudi di q.ta mon.a di Rouodo, la metà de quali cento trenta cinque scudi si douerà sborsare come pure d.o sig. Ant.o s'obliga come sopra à sborsarli il p.o giorno, che saranno d.ti due Padri Missionarij introd.ti in Rouodo come sopra, e l'altra metà sarà tenuto sborsarla, come parim.e s'obliga come sopra al principio delli altri sei mesi.

In se'd.o locho sia tenuto, ed obligato d.o sig. Ant.o Riva (qualora «uenesse à diminuirsi ò la rendita annuale di d.te cento, e cinqu.ta scudi, ò li cap.li assignati p. tal rendita») à reintegrare con altri tanti fondi cap.li ò effetti, in somma tale, che si habbia à ricauar sempre di netto li d.ti cento, e cinqu.ta scudi p. mantenim.to d.ti duoi P.P. Missionarij.

In terzo locho sia obligato d.o sig. Ant.o ... ad assignare (come «assegna ed ha assegnato») alli d.ti P.P. Missionarij introd.ti, che saranno in Rouodo p. loro habitatione la sua casa d'habitatione, nouam.te fabricata, situata nella terra di S.to Giulio di Rouoredo, à cui fa coerenza la strada comunale da una parte, dall'altra il locho ch'inparte s'assignerà come à basso p. far il giardino p. d.ti P.P. Missionarij, dall'altra li Raspadori, e di più il loco adradituo, ed auidato anesso, e sotto d.ta casa, quanto sij sufficienti p. far giardino p. due P.P. Missionarij, e ciò sin à tanto sarà fabricato p. d.ti P.P. Missionarij in Rouodo altro Hospitio, ò altra loro casa p. poterui habitare, e di più sarà tenuto d.to sig. Ant.o Riva, come parim.te s'obliga à dare subito... una uolta tanto solam.te tutti li mobili ... et in caso poi, che fosse fabricato altro Hospitio ò assegnata altra casa p. d.ti P.P. Missionarij, potranno essi P.P. Missionarij di lor propria hautorità portarsi seco tutti li sud.ti mobili à d.to loro Hospitio; ò altra cosa assegnata à loro...

Q.to Ma a ciò, che li d.ti P.P. Missionarij anche dopo la morte di d.to sig. Riva debbano, e possano conseguire sempre di netto li d.ti cento cinqu.ta scudi; ordina d.to sig. Ant.o in uirtù della pre.te scritta adesso per all'hor,

ed all'ora p. adesso, che li d.ti P.P. Missionarij possino à nome sempre del d.o sig. Ant.o una persona nominare, ò deputtare à loro ben uista, quale habbia à riscodare li frutti,, rendite, fitti de sud.ti cap.li, e fondi assignati ò d'assignarsi dal sud.o sig. Ant.o, e quelli pagarli metti da ogni spesa alli d.ti P.P. Missionarij sin alla summa de sud.ti cento cinquata scudi annui.

All'incontrario li d.ti P.P. Missionarij saranno obbligati.... a fare tutte quelle fontioni, che già si sono conuenuti fare... in uirtù d'una *scritt.a del 22 ap.le 1704, et ratificata li 27 ap.le da d.ta Mag.ca Com.tà di Rouod.o*, qual è sotto scritta di propria mano da d.to Padre Reud.mo Pietro Fran.co da Milano p. una parte, e p. la d.ta Mag.ca Com'tà dalli sig.ri Giudice Galeazzo Bonalini, Fischal Gio: Do.co Tini, Franco Barberi, ed Ant.o Simonetti, tutti quatro come deputati dalla Mag.ca Com'tà...

Di più d.ti P.P. Missionarij saranno obbligati... à celebrare messe due in ciaschuna settimana, una per suffragio, e conforme l'intentione della sig. Orsola Christofora moglie di d.to sig. Ant.o Riua, ed l'altra conforme l'intentione del d.to sig. Ant.o... sin à tanto che il med.o sig. Ant.o pagherà lui stesso... li cento trentacinque scudi annui...

Ma quando li P.P. Missionarij ricaueranno li cento quintanta scudi annui netti, et senza spesa.... in tal caso.... saranno obbligati... e à celebrare messe quatro in ciascuna settimana, una cioè conforme l'intentione della sud.ta sig.a Orsola, et le altre tre conforme l'intentione del sud.o sig. Ant.o Riua.

*Io Pietro Fran.co da Milano, ex Pro.le de Capucc.:
aff.mo q.sto di sopra.*

Io Ant.o Riua m'obligo come di sopra.

*Et io Fran.co de Christoforis ho' dal suo originale co-
piato la copia, da cui si ricaua la preste, con ogni
fedeltà.*

Autenticazione da parte di « Gio. Dom.co Tini di parte Cancellare di tutta questa giurisdizione di Rouored, et sue pertinenze ».

**“ Ragallo, sia donazione
fatta dal sig. Architetto Ant. Riva,
a Mastro Pietro Riva, suo cugino..”**

5 dicembre 1712.

Il sig.r Architetto Ant.o Riva di Roveredo (secondo la sua solita carità) dispone, e comanda, che sia consegnato immediatamente à M.ro Pietro Riva suo cug.o la somma de lire otto milla in tanti fondi e casa, e quali fondi e casa d.to Mastro Pietro le possa da qui avanti godere, od usufruire per ragione d'Heredità, Carità, od à titolo di donatione, e tali fondi e casa il sig.r Ant.o Riva siobliga di mantenerli fermam.te da qualsiasi molestia, e dopo lui obbliga li suoi H.dii, che lascerà à tal mantenim.to ecc. con piena intelligenza, che M.ro Pietro godi tali fondi e casa in compaga di sua Consorte e figlioli, e morendo d.to M.ro Pietro auanti sua Consorte, possa quella godere in compagnia de figlioli unitam.te, campando però indualm.te, e dopo godino li figlioli, e dopo quelli gli altri sino che durerà la linea di M.ro Pietro Riva, coll'aggravio d'una

messa all'anno, sin a tanto che goderanno, ecc., e se col tempo finirà tal linea, e descendenza, *tali beni tutti vadino alla V.le Chiesa Parochiale di S.to Giulio di Rov.do*, con li patti espressi in un istrom.to in Carta Bergamena, che si trova nella cassa di d.ta Chiesa; che M.ro Pietro Riva ne suoi figliuoli, ne gl'altri della di lui linea possa in verun tempo sia sotto colore di povertà, ne sotto altro colore vendere, impegnare, ne alienare verun de d.ti sotto notati fondi, ma solamente usufruirli, e non in altro modo: di più ancora occorrendo ch'il sig.r Architetto Ant.o Riva, o' la signor'Orsola sua moglie (essi vivendo) volessero il mezadicho de d.ti fondi, sia M.ro Pietro, e figli obligati à darlo, alla miserua però de casa, selve e monti: e se d.to sig.r Architetto volesse (vivente lui e sua sig.ra) godere de tali fondi uno, o' più, o' forse tutti s'ariserua la Patronanza, ma, che sempre tali fondi siano di M.ro Pietro, e figli come sopra, quali M.ro Pietro e figli tornino al possesso, e godere secondo si è dichiarato: di più volendo il sig.r Ant. Riva o' sua Consorte repigliare alcuni de d.ti fondi sotto notati ne sia Patrone, senz'ostacolo di M.ro Pietro, figli, ed H.dii, conche dij altra sostanza di med.mo valore. Onde che, per compire tal sud.ta summa de lire otto milla, se li dà, e consegna à d.to M.ro Pietra, figli ed H.dii come sopra, primieram.te (Segue l'elenco dei beni).

Tutto ciò fù posto in esecuzione dal Molt.o Ille sig.r Giudice Galeazo Bonalini com'Avog.o del sig.r Riva, secondo li ordini datti con lett.e dal med.mo Riva: e per maggior chiarezza ciascuna delle parti haveranno una di q.le carte, e per maggior corroborazione sotto metteranno il nome loro.

Galeazo Bonalini come advog.ro aff.o e pche (perchè) M.ro Pietro Riva non sa scrivere farà il suo segno (segue il segno) ed essendo prete suo figlio si sotto scriverà Gio: Pietro Riva Aff.o Ed io Franco de Xforis per istanza de sig. Riva ho scritto, e sotto scritto d'ordine. »

Dello stesso « Ragallo o Donazione » esiste una seconda copia — l'originale sarebbe l'istromento in « Carta Bergamena », che si trova (o dovrebbe trovarsi) nella «cassa» della Chiesa di San Giulio — più breve, più semplice con data del 5 dicembre 1712. (Le due copie sono nelle mani del sig. Aurelio Riva-Stanga).

“ Accordo col sig. Capellano per il sig. Antonio Riva ut intus., ”

Anno 1709, li 12 Xbre Rouredo.

Per sodisfare alla pia, e sant'intentione del sig. Architetto Ant.o Riva, il Molt'Ille sig.r Giudice Galeazo Bonalini Tuttre, ed Avog.o del prenom.to sig.r Riva fa libero, ed assoluto accordo col Molt'Ille e molto Red.o sig.r *Vicario D. Gio: Zuccalli*, quale sia obligato, com'in virtù della prese.e s'obliga in ogni modo migliore, uia, e forma consueta, che come Capello accettato, e dichiarato celebri per ogni settimana due messe, secondo la pia intentione del sig.r Riva sud.to, con la scola gratis da farsi à tutti li figlioli tanto terrieri quanto forastieri della Com'tà di Rouodo per tutto l'anno, cominciando li 16 del corrente, che terminerà li 15 Xbre 1710, à quali figlioli li douerà insegnare oltre lo leggere, scriuere, e far cunti la Dott.a X'tiana ogni sabbato, ed ogni giorno nel sortir di scola p. andar alla Santa Messa farli cantar de lettanie sante della Vergine, da esso Capello accompagnati, così s'intende nella scola prima o dopo di partirsi di quella

recitar qualche diuota Oratione in honore della Beata Vergine M.a, e finalm.te instruirli in ogni bona X'tiana educatione.

All'incontro s'obliga il sig. Ant.o Riua sia il sig. Auog.o sud.to consegnar in sodisf.ne... tutta la sua facultà consistente in campi, vigna, prati, selue, e monti, con portione de torcio...

It. N.o tre Bestie da latte.

It. la casa d'habitatione tutta alla miserua, che uenendo il sig. Riua à casa pos'habitar nella med.ma in compagnia del sig. Capello...

It. lire cento, e cinquata da pagarsi à d.to Capellano....

(Seguono disposizioni minori).

P. Giov. Zuccallj, affermo ut sopra.

Galeazzo Bonalino, come advog.ro aff.o

Fran.co de Christophoris, di com.ne d'ambe parti ho scritto, e sottoscritto.

" Breve notizia della Fondazione della Sacra Missione in Roveredo.,,

Anno domini. 1717. 6 Agosto.

Se nel sommo Pontificato di Liberio fiorì la Christiana Religione, e con s.o stupore ammirò il mondo cattolico la pietà di Gioanni Patritio Romano, e di sua Consorte, che non hauendo prole dedicarono à Dio, et alla Gran Vergine Maria non solo le sue ubbertose facultà, mà il loro cuori, e tutto il lor genio fabbricando con il lor richo hauere quel sontuoso Tempio sul Esquilinio in Roma che hora addimandasi S.ta Maria Maggiore, anche à nostri tempi à riffiorire si vidde simille pietà; incioche ritrouandosi il *Sig.re Antonio Riua* e *Sig.ra Orsola sua Consorte* senza successione, determinarono di fare un'offerta all'Altissimo delle sue sostanze guadagnate cò loro sudori con assegnare il mantenimento à due Religiosi Cappuccini che come Missionarij Apostolici si adoprassero alla salute dell'Anime di questa Magff.ca Comunità, e sua diletta Patria, facendo la scuola à figlioli per meglio alleuarli nel s.o timore di Dio, Dottrina Christiana à Popoli, et assistendo a moribondi predicassero anche la diuina parola secondo il concertato con detta Comunità, come appare da una scrittura fatta l'anno 1704 li 16 Aprile in cui furono accordati li ponti d'osseruarsi si da parte della detta Comm.tà, si de P.P.ri Missionarij come anche del Fondatore; e d'un'altra fatta nell'Anno mede.mo li 3 di maggio e confermata dall'Eccella Reud.ma di Monsig.r Principe e Vescovo di Coira, doppo d'hauere concesso il suo benignissimo Placet per l'introduzione de medesimi P.P.ri Missionarij Capucc. in detto Roveredo. (Li Originali di queste scritture sono nelle mani del M.to Ill.re Sig.re Minist.le Giò. Dom.co Timi, e le copie nell'Ospitio).

Mà perche le cose quanto più sono à gloria di Dio, così anche hanno maggiori opposizioni, intromettendosi sotto varij pretesti il demonio con suoi seguaci ecco che in una notte atterrandosi tutti li accordati non solo non ebbe effetto il stabilito, e la pia intentione del fondatore, mà perseguitato a' morte da alcuni infelloniti della medema Comunità, gli conuenne partirsi dalla Patria; et aumentatosi in gran numero il partito de medemi, da presero questi sotto la con-

dotta del fu sig.re Ministr.le Fran.co Giouanelli et altri Capi contro le sacre Missioni di Grono e Cama, S.ta Maria, S.ta Domenica e Rossa scacciandone con indicibile ruina spirituale et anche corporale li P.P. Missionarij da detti luoghi.

Non è quiui mio pensiero di descriuere quanto in particolare è successo, ma bensì di solam.te dare una breue notitia della fondatione di questa Sacra Missione.

Non si sgomentò per questo il detto sig.r Antonio Riua, ne perdè per simili affronti riceuuti l'amore alla Patria, ed il desiderio di beneficiarla; ma fissato di proprio pugno il suo Testamento, e poi simile a quello fattone fare un autentico, lo lasciò nell'Ospitio di Soaza in mano del Reu.do P.re Carlo Ant.o da Codogno vicepref.to, indi portatosi in *Bonn distretto di Colonia* proseguì il suo *exercitio di Capo Mastro, o sia Ingieniere*, procurando sempre con lettere d'insinuare alla sua Patria di non perdere il grande benefitio, che era per fargli. Alli 14 aprile 1713 morì il sig.re Ministr.le Fran.co Giouanelli quale come marito di una nipote Caterina del sig.e Ant.o Riua contraddiceua alla dispositione del medemo, onde seguita tal morte il sig.e Ant.o concepì maggiore speranza di poter eseguire la sua pia intentione. Ma che l'anno 1714 alli 20 d'aprile in circa ammalatosi gravem.te in Valenciennes e conoscendo che andava mancandogli la uita aggiunse al Testamento un codicillo, con cui dichiaraua, che se la Magff.ca Comunità di Roueredo nel termine di due anni doppo sua morte si risoluuesse d'accettare li Capuccini per Missionarij Ap.lici Bene. Egli gli assegnaua il mantenimento. Come appare dal suo Testam.to e codicillo; ma non risoluendosi a quo lasciava 1000 doble in contanti, e per la ualuta di scudi 2000 de suoi fondi in Roueredo à Capuccini della Provintia di Milano per fondare altroue una Missione.

Seguita la morte del Medemo sul fine d'Aprile dell'anno 1714 fu manifestato il codicillo alla Magff.ca Comunità di Roueredo, quale subornata da Politici scrisse à Roma per ottenere la Commutatie de Capuccini in altri Religiosi sopra il Testato del sig.re Ant.o, ma non riuscendogli il colpo, si risolse d'accettare li Capuccini, deputando à tal affare il sig.r *Minist.le Gio. Domenico Tini*, sig.re *Giud.e Galeazzo Bonalino*, sig.re *Cancell.re Schenardi*, e al *Reu.do P.re Fran.co da Lovero vicepref.to* per la gratia di due P.P.ri à Predicare la Quaresima, et io *fra Fran.co Maria da Como* che attualm.te ero al gouerno del detto P.re vicepref.to fossimo destinati al seruitio di detta Magff.ca Comm.tà. A meza Quaresima li sig.ri deputati spedirono à Monsig.r Caraccioli Nontio in Lucerna un memoriale con cui lo supplicauano ottenergli dalla Sacra Congregat.e de Propaganda il decreto per la fondatione della Sacra Missione: e questi non mancò con il su apostolico zelo di adoprarsi à fauore di detta fondatione, spedendo ordine al P.re vicepref.to di trattenere li due Religiosi spediti Roueredo usque dunt dalla Sacra Congregat.e fosse spedito il decreto (come auenne).

Principio della Missione 1716 10 di Luglio.

Nel fine di Maggio del 1716 il R.o P.re *Angelo Maria da Busto* Proude riceue il fauorevole decreto con molto contento della Sacra Congregat.me, quale alli 10 luglio del medemo anno si portò in uisita et acetati à patti già stabiliti l'anno 1704 li 28 Ap.le, determinò anche me *fra Fran.co Maria da Como* con il *P.re Pietro Ant.o da Casalbutano* per Missionarij in Roueredo, ed in tal tempo si può dire principiare la Sacra Mis.me, et il *P.re Pietro d'Olleggio* fu posto a Grono, stabilendosi in tal guisa la Sacra Missione quale piaccia a Dio che proseguisca à maggior gloria de' Dio, et à utile delle pouere Anime molto bisognose di particolar assistenza.

Chi s'adoprerò con fedeltà e zelo in questo negotio ad perpetuam Memoriam fu et è s. pre stato il M.to Ill.re Sig.re Minist.le Gio. Domenico Tini, lasciando nel suo . . . tutti li altri.

Che così sia introdotta, cioè che fondazioni ecclesiastiche si sijno stabilite [finora non è determinata... cosa, poichè a cagione del sig.r Ministr.le Schenardi] (1) de quatro sig.rri Consoli di presente che pretendono delle doble; non ha mai la Maffica Comunità assegnata la Chiesa secondo la sua promessa.

* * *

1718 (2). Ciò poi intesosi dal M. R. P. Prouinciale il P. Angelo M.a da Busto, che invece di assegnare Chiesa si pretendean dinari ecc. Ordinò che si ergesse altare nell'Hospitio, il che fu eseguito nella partenza del P. Franco da Como il quale stanco di più affaticare in cotesta Missione cercò d'esser rimosso, e fu esaudito 1718 nel mese d'ottobre, venendo in suo luogo il P. Paolo da Verona, Pred.re e nel medesimo tempo fu fatta la scuola nello Sacrocuore di sotto la stua; e benchè il mentouato Altare fusse mal veduto da alcuni sul principio, e molto più mal sentito il celebrarvi ogni mattina (fuori delle Feste) la Messa; tuttauia a pocho a pocho si acquetarono ne più si hebbe a patire contrasto.

* * *

1721. (3) Nel mese d'ottobre douendo il P. Paolo da Verona passare alla Missione di Mesoco uenne sostituito il P. Cesare M.a da Lugano Pred.re.

1723. Nel mese di ottobre adì 25 con il Placet benignissimo di sua Eccellenza Reu.ss.ma Monsig.r Vescovo di Coira, e d'ordine del M. R. Viceprefetto il Eleuterio da Milano si è aperta la Capella in istrada ed è diuenuta Oratorio publico; e benchè ci fossero fatte proteste da sig.rri Curati Prete Pietro Tini e Vittore Merini tentando questi secondo ogni machina perche si rachiudesse, tutta uia (Grazie a Dio) il tutto felicemente è superato. L'anno poi seguente adì 15 di Febraro d'ordine del M. R. Pro.le il Padre Luigi da Milano fu benedetta dal M. R. P. Viceprefetto; si che come Chiesa della Religione gode tutti i priuilegi ed indulgenze che godono le altre.

1724. Bramasi di ritornare alla solitudine seraphica della Religione il Padre Cesare M.a da Lugano dopo molte replicate istanze fu consolato; ed uscì nel mese d'ottobre del detto anno e succedette il P. Franco da S. Fiorano Pred.re

1726. Dopo due anni di aplico ministero essercitato, non trouando quella consolatione che si gode tra conuenti il detto P. Franco da S. Fiorano fece supplica per esser rimosso e uscì per andar Guard.no a Soresina e tornò la seconda uolta il P. Cesare M.a da Lugano, il mentouato auanti.

* * *

1730 (4). Il detto P. Cesare M. da Lugano alli 5 Febraro dopo otto giorni di febre putrida e maligna, riceuti da P.P. Misurii tutti li S.S.mi Sacramenti, con ottime dispositioni di buon Religioso qual era s. pre stato, d'età di 45 anni in circa passò al Sig.re compianto dalla maggior parte per le sue rare qualità; Per la

(1) Quanto fra parentesi è stato corretto in seguito da altra mano: « tutora in tutto determinata quale sta nelle convenzioni del 1704 eccetto la Chiesa p.le ».

(2) La continuazione sub 1718 è stesa da altra mano.

(3) Quando sub 1721-1726, altra calligrafia.

(4) Quanto sub 1730, altra calligrafia.

di cui sepoltura (gran fatalità del paese?) solleuossi turbine si formidabile, che pose in iscompiglio la Mis.ne, e calò poco, non se ne andasse. Perche non ostante prima di spirare si capacitasse il sig.r Tini Ministrale, regente di Roueredo, che secondo le leggi Pontificie auesse ad esser sepolto nella n.ra chiesola, il quale subito si rimesse. Il Curato del Luogo apena spirato uenuto spontaneamente all'Ospizio anche esso apruò esser di dovere che si sepelisce con noi e ciò alla presenza prima del *P. Policarpo da Milano* Misario compagno del M. R. P. Viceprefetto; di poi alla presenza e di esso e del *P. Pietro Ant.o da Casal Buttano* Misario di Roueredo. Ma indi partito andò a solleuare il popolo con dire eravamo conuenuti di portarlo nella Parochiale di S. Giulio e solleuò tanto fuoco che la sera del secondo giorno uensero a furia di popolo la suono di campana martello ad empirci la sepoltura, ed a chiuderci la porta della stanza contigua alla Chiesola oue auesi a sepolire. Si spedì subito messo a Coira per oportuno rimedio, ma nulla valse; perche la mattina seguente uenero procisionalm.te ad inuolarcelo e benchè il M.to R. P. Viceprefetto protestasse che auera scritto a Sua Eccellenza Reu.ss.ma e che aspettassero la decisione nulla giouò, poi che rispondendo il Curato che uoleua mantenere li suoi dritti. Lo portarono a sepolire in S. Giulio nel monumento de Sacerd.ti. Doppo quattro giorni uenne la risposta da sua Eccel.za che delegaua il Sig.r *Vicario Fantoni* ad udire d'ambe le parti le ragioni; ma che unitosi con ill Curato il popolo, crescendo uita più il fuoco, minacciando di cacciar la Mis.ne, o almeno di chiudere la porta della Chiesa non ualendo in cotesti paesi la ragione; si stimò bene scriuer di nuouo a Sua Eccellenza a soprasedere, il che apruò rispondendo che alla sua prima uenuta in uisita auerebbe provveduto, e se non per il fatto, almeno per il futuro. Per altro ne si accompagnò da Misarii il cadauere, ne atto alcuno che potesse pregiudicare alle n.re ragioni. Ne il Curato, ne il popolo ce l'ha chiesto in grazia, ma l'ha uoluto per forza nobis contradicentibus non armis, sed natione! » (1).

A questo punto seguono breui cenni sull'arrivo di altro Missionario, *P. Giulio da Casale* nel 1730, sulla morte di *P. Pierantonio di Casalbuttano* nel 1733 — Di questi si dice ogni bene per la sua attività nel rassodare la Missione « perche per 23 anni quasi intieri che quivi restò missionario, ha sofferto tanti, e si grauosi travagli, disgusti, persecuzioni, villanie, minaccie, che appieno non si puonno esprimere; però fu sempre di tanta edificazione, e buon esempio alle anime buone, che molti piansero all'intender lla di lui morte... » —; sul suo successore, nel '35, *P. Tommaso da Reggio*; sulla partenza nel '38 di *P. Giulio da Casale* che de-

(1) Il curato Vittore Alessandro Merini (1693-1742) annotava nel Registro de' morti: « 1730. Die 8 februarys deposui ad monumentum sacerd. in Choro... Patre' Cesare Maria a Lugano Capuccinus missionarius Rovoredi. Nacque un grand trastullo sopra di ciò mentre loro uoleuano sepolitto in casa propria, hauendo gia fatto fare il sepolcro ad onta del Curato, Vittore Merini in quel tempo, e del popolo: ma accorgendosi (?) il popolo del gran preiudicio alla Parochiale e dello malitioso zelo de Capuccini, non uolesero assolutam.te. Fece ordine tutto unito che per non uolendo permettere doue perueniva, si riempisse di nuouo il sepolcro gia fatto et fermare la porta o muro, come poi seguì. Si fermò la porta, si distrusse il deposito; et questa à memoria de posteri di non lasciarsi lusingare da parole de frati, perche sarà l'ultimo tracollo della nostra cara libertà et il danno de figlioli della patria, senza passione e ciò porsi per ammaestramento de posteri ed auentimento. Fu poi sepolto nella Parochiale nel deposito de R'di Preti del clero, anzi non vi fù ne meno un Frate alla sepoltura. Questa è la carità che hanno uerso i loro religiosi. Scandolo publico e da tenersi a memoria. - Vitt.e Alessandro Merini, Curato ».

siderava recarsi in un chiostro; sulla venuta nel '38 di *P. Protago da S. Angelo* che « uomo di ogni lode per il suo spirito, modestia e ritiratezza, quale infastidito da molte persecuzioni fatteli da certa misera Persona co' suoi partitanti, e mancante assai di vista, a sua petizione fu collocato in Provincia nell'anno 1749 di ottobre»; sulla dimora, per poco, di altri due padri, poi sull'arrivo nel '43 di *P. Zaccaria da Pavia* « uomo veramente rigido ed austero in sè stesso » il quale però fu « da alcuni poco morigerati e da lui più beneficati infamato demiso strapazzato » e per ciò richiamato in Provincia nel 1766. La « Breve notizia » conclude con l'arrivo dei *P.P. Isaia da Milano* e *Illuminato de Varese* nel 177...

Fra pretisti e fratisti.

L'Archivio parrocchiale di Roveredo custodisce altre due carte concernenti le lotte fra « Pretisti » e « Fratisti ». Sono due « Aggiustamenti fra Preti e Frati », di cui l'uno è del 1714, mentre l'altro, posteriore, non porta data. Il primo si direbbe la copia di un atto ufficiale; il secondo non è che la brutta copia di un egual atto. Ambedue però sono stesi con calligrafia non facile a decifrarsi.

I.

“ Aggiustamento fra Preti e Frati dell'anno 1714. „

Roveredo li 20 genar 1714:

Esendo già longo tempo che verte molte difficoltà et condtrasti nel Vichariato di Roveredo chausa de preti et frati et vedendo come nella Comunità di Roveredo et S.to Vitore anch è spezata (?) per tal chausa et particolarmente per li ultime duue Vichariati sucesi uno del partito pretisto in fondo la piazza di Roveredo con la esglusione della Comunità che hauervano fatto contro li decreti et particulì adarenti a quelli et laltro al locho solito del partito fratisto et soi adarenti et essendo per tal chausa natte molte spese et lite in et viaggi a Congressi et allo intiero per antendersi meglio in auenire et per (evitare) maggior spesa che potrebero succedere si sono acordati tutti duue li parte di Roveredo et Santo Vitore nelli sotto scritti ponti deuan essere li preliminari et per li officì supalterni che sia rimessa ad Reu. Mo Sig.r prouosto Carletti.

1. primo. Aniguardo che il testato di Sua Ecc.cia Re.ma dalla Cura di Rosa et S.ta Domenicha che siano leuati da Santa Domenicha li frati et che li officiali che restavano sieno obligati seguire secondo parlino li decreti contra li vicini di Santa Domenicha et che sına che non hauarano mandato via li frati siano esglusi de Vichariato et dogni altro congresso secondo li decreti de già

2. Ma se che nel medemo tratato fra Sua Ecc.cia Re.ma et la Ecc.c. tre lege sta giaramente che alla longa o alla corta essendo pretiabili et soferenti per amministrare le Cure che le altre Comunità sieno obligati mandarli via li frati et dare le cure alli preti; per questo se siamo conuenuti unitamente di procurare a questo congresso che le altre cure ancora siano obligate mandar via li frati et pigliar preti per Curati aniguardo che vediamo nel nro Vichariato esserne sufficientemente habeli per amministrare dete cure che per non hauer pame in patria tanti sono sforsati andar ramingi per il mondo per poter uiuere et se data Co-

munità che tangeno Capucini con dai aderenti non uorano obedire che esse anchora sieno per sempre priue di voce actiue et passiuue et de tutti li delle Eccce 3 leghe et questo tanto piu che li Capucini se diciaremo et sono diciarati non hauer altra dipendenza che dalla Sacra Congregatione che sarebe un ponto notabilissimo in pregiudicio della nra liberta.

3. Ariguardo che l'oficiatura del partito pretista di Chalanca per decreto delle Eccce tre leghe et legha grisa e digiarata et conosuta legitima che quali che restarano officiali tante ne Consigli come in Criminale che habino con quelli da officiare et se il Vicariato di Mischo se oponese che sia oseruato il decreto del 1705.

4. Che questi sopra scritti ponti unitamente si habia da procurare che sieno ratificati con un decreto dal prosimo Congresso in nome delle Eccce 3 lege come anche procurare qualche porzione dalla tasa già chaduti quelli anno contra fato alli decreti per pagar le spese *hinc inde* et la ratifichazione de tutti li decreti passati sopra tal merito.

II.

Se fa noto le discussioni et confusioni insorte alcuni anni sono nella Valle Misocina per le Missioni de cotesti R.R. P.P. Capucini quale però fu acordata gli 28 genaro 1708 in una unanima conuentione dopo la quale si fumento una noua discussione nel Vicariato di Rogoredo sopra noui particolarità che cagiono maggiore discrepanze dalle p.me anche a grand pregiuditio et danno del pred.o Vicariato e si sono finalmente risolto ambe le parte fationanti per intaulare la comune quiete in d.a Valle o sia Vicariato farne un libero et assoluto sia inapelabile compromeso al Ecc.a Sig.r Egidio Baron de Greidt Ambasciatore straordinario di S. M. Ecc.a presso la Repubblica della Retia cosi anche con interuentione pero di S. Ecc.a M. Vescovo di Coira uigore uno scritto di compromissione fatto gli 8 luglio et firmato o sia sottoscritto dalli sigri Ministralli Giudici et Consoli di acaduna Vicinanza et Com.tà a nome et ord.e de loro Popolli et accio il pred.o Vicariato del Basso per le suscite difensioni et inquietudine danimi non precipitassero a maggiori danni li porto in Grono S. E. il Barone de Greidt con il sig.r Secretario di S. E. Mir. Vescovo di Coira e Cancelliere della lega Grisa Gio. Uldarico Blumental con piena instruzione di S. E. Rd.ma M. Vescovo di Coira auanti le quali hanno esposto gli deputati dambe le partite fationanti le loro respettue regioni all longo esatamente udite sia peranche indagato de circostanze dogni altre differente seguite fra essi parti. . .

. . . . che a pieno considerato in uigore del sud.o compromesso, ha dichiarato dichiara et arbitra con partecipazione et consenso et volontà dambe le parti come segue:

1. Si lascia in forza et uigore la consuetudine seguita gli 28 Genaro 1708 e che in ogni euento gli affari spirituali godino il ricorso all E. Rd.ma M. Vescovo di Coira come ordinario.

2. E perche il d.to Vicariato del Basso se deviso in due fazioni de Pretisti et Fratisti, d'onde dipende la maggiore disgrazia, però qsti due nomi de uono esser affatto dismessi, cassati, et

1. Si lascia la pred.ta conuentione stabilita li 28 genaro 1709 senza alcuna diminutione nel suo stato, ed in ogni euento la dotta dispositione nel spirituale a S. E. Mons. Ves.o di Coira come ordinario.

2. Che le mentuatte fazioni del Vicariato del Basso ripartite in Pretisti et Fratisti da quali il maggior malle procedea siano nulli et cassi et totalmente proibiti gli respetiue duoi nomi

proibiti, con conditione, che quello, che chiamerà all'altro Pretista, o Fratista sia caduto nella pena inammissibile de cento taleri, da impiegarsi in utilità del pb.co.

3. E siccome i P.P. Missionarij sono partiti dalle due cure di S.ta D.ca, et Rossa, così doueranno le med.me esser prouiste de due Preti seculari, da elegersi la pross.a d.ca dalli curanti, nonostate l'ordine incontrario, de cinque marzo 1714 come quello che viene dichiarato insossistente, et nullo.

4. Toccante la sessie del Consiglio ouero Magistrato, che per alquanto tempo, ogni partito cha' tenuto separatam.te tanto in Roueredo come in Calanca, donde non solo sono seguiti molti inconuenienti, ma è stato anche impedito il corso della giustitia, douerò nell'auenire esser osservato l'ord.e antico, et eletto il Magistrato nel solito loco, da tutto il popolo unito, e doue cade la pluralità de voti, doue restar l'offitio, a cui douerà ceder la minorità. E quando nell'auenire una delle parti ardisce di nouo far elettione fuori del solito loco et tempo si dichiara da med.a ipso facto nulla et insossistente, ancor che si pretendesse d'auer la pluralità, e ogni uno di coloro, che assistesse à simil elett. e insolita, si dichiara caduto nella pena de 100 taleri, da riscotersi dal fiscale, e da impiegarsi poi dalla giustitia eletta nel solito loco et tempo, in beneficio del publico.

5. Per quello che concerne gli officiali e giudici eletti per adesso d'ambe le parti, doueranno esser ricognosciuti nella squadra di Basso, sino al pross. marzo, in cui si farà noua elett.e per M.le Ille Rocho Romagnollo, per loco Ten.te Ille Aud. Huberti e per Cancell. Ille Gio: Dom.co Tini, col solito e douto rispetto nel quale doueranno tenerli gl'altri officiali. E lascian.do li giudici di Calanca, nel modo che

de Pretisti et Fratisti con qua conditione che chi luno l'altro così titulasse fosse ipso facto iremissibilmente caduto nella pena di cento taleri, da applicarsi al beneficio publico...

3. Gli Misionarij d'ambe le Comunità di S. Domenica et Rossa si sono... Eleguano ambe le d.e Comunità un Prete per loro Curato a qual fine doueranno da pross.ma Dominica conuocare le loro respetiue Vicinanze per capitane a tal Elettione senza riguardare ad ordinatione o sia Elettione seguita gli 5 marzo 1714 in S. Dominica quale si dichiara omninamente nulla, cassa et insusistente.

4. La sessione del Consiglio o sia Magistrato che sia qui ambe le partitanti praticauano si in Rogoredo che in Calanca duplicata ed inuece duno solo per quale seguirono vane inconuenienze anzi che totalm.e impediua il corso alla giustitia, doueuasi in auenire osservare la forma et . . . della elettione al luogo solito auanti il popolo uniuersale dello Vicariato del Basso et quello che . . . pluralità de voti doueua cedere chi minor numero haueua et se in caso per lauenire dovesse seguire qualche Elettione fuori del luogo solito così pure del tempo prefisso quandunque allegassero la pluralità sarà nulla cassa et di nessun ualore tal Elettione in modo tale che ogni uno chi a tal congresso fosse interuenuto douerà soggiacere alla pena di 100 taleri al Magistrato o sia ofitiatore elette in debito tempo et luoco di quali sarà fatto la executione in forma solita dal fiscale da applicarse d.a soma al beneficio publico.

5. Gli officiali et giudici pre.ti eletti da ambe le fationi doueranno sino al pross.mo futuro marzo...

(La continuazione manca).

ogni mezza Degagna ha fatta la sua promissione, la quale sinhora non è seguita nella squadra e mezza da Basso, così si douerà per Dom.ca pross.a nella med.a in ogni Com.tà separatam.te fare et elegere li suoi giudici (fuori di quella di Leggia recita Ill. Gio: Barto Camone... col suo competente. E col parer delle mani, accio, dove riesca il più nei Parti l'officio serio al pross. marzo. Nell'officiatura di Callanca doueva esser M.le Ill. Filippo Rigolo et Ten.te Ill. Pietro Paulo Fozza, che la Cancellia si faccia in arbitrio della Com.tà, e che l'offitio del fiscal sia essercito li primi due mesi di 9.bre e X.bre dal S. Franco Carlo Berta, et li altri due gen.o et febr.o dal S. Gio. Dom.co Zamotta e perchè il sigillo è stato sin adesso custodito nell'Archivio, se lo douerà dare all d.o M. Rigollo da doperare quando il Consiglio stimerà bene, e riponerlo sempre come prima nell'Archivio, sul quale douerà tener una chiave d.o M.le.

6. E benchè la M.lia del spirante biennio, sia toccata a San Vittoe la Cancellia in Rou.do e la fiscalia in Calanca secondo il riparto, et essendo noto che per le dissentioni non si è potuto godere per tanto sè stimato conueniente, di cognoscere ill d.o biennio come supernumerario, e che l'officiatura del venturo bienio habbia a lasciarsi nell'istessi luoghi. Et riuersando autenticam.te pero da terza squadra, dove toccerebbe d'esser senza suo pregiudizio et obbligo di lasciarsi poi goder senza contrasto la sua parte finito il seguente bienio, per uiuere poi sempre in auenire, secondo l'antica osservanza.

7. Su la chiara riflessione che nella conuentione addota di sopra dell'anno 1708, è stato publicato un perdono generale, o amnistia, così si douerà metter in perpetua obliuione, tanto quello che più oltre è seguito dall'ora in qua, di modo che niuna delle parti possa imputare all'altra cosa alcuna che sia seguita o possa dipendere

dalla così chiamata fazione de Pretisti o Fratisti, sia poi criminale o civile, ne molestare in modo alcuno, sotto pretesto, di decreto ottenuto o sentenze, ne possino esser processati o affionati o obligati a rispondere ne in generale, ne in persone particolari, molto meno castigati, o obligarsi a...., o danni una contro dell'altro, ma il tutto douerà esser messo in obliuione, tanto del parte i futuri Magistrati i quali non solo non douerano sentirli o dargli udienza ne sententiare, ma rimandargli a lumi giudicij solito, tutto ciò che è diuenuto o possi esser originato, da dette fattioni.
